

Successioni mortis causa - disposizioni generali – eredità giacente - curatore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2274 del 07/07/1972

Azione del curatore di eredità giacente devoluta ex lege allo stato verso il curatore cessato per il recupero dell'importo di somma dovuta per inottemperanza all'obbligo di tempestiva denuncia della successione - natura - indebito soggettivo - configurabilità - conseguenze in ordine all'omesso esame delle eccezioni opposte dal curatore convenuto.*

L'azione del curatore di eredità giacente, devoluta allo stato ex lege, verso il curatore cessato, per il recupero dell'importo di somma asseritamente corrispondente a sopratassa assolta per errore dall'eredità ma dovuta da quest'ultimo, perché inottemperante all'obbligo di tempestiva denuncia della successione, si inquadra nello schema dell'indebito soggettivo, non suscettibile di ripetizione (art 2036 cod civ) ed importuno subentro del solvens (stato erede) nei diritti del creditore (erario), ha natura tributaria. Conseguentemente potendo il vero debitore (curatore convenuto in giudizio) opporre tutte le eccezioni che sarebbero state idonee a paralizzare la pretesa del creditore, ove da costui direttamente escusso, le relative questioni, hanno portata decisoria e, se non esaminate, danno luogo a vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2274 del 07/07/1972